

L'esigenza di razionalizzare meglio e più ampiamente le *chances* di aggressione reale nei confronti della criminalità organizzata è stata peraltro specificamente segnalata anche dal sen. Bobbio e da "Libera".

Sul piano sistematico, inoltre, l'esigenza di una espressione normativa chiara sui possibili casi di ablazione patrimoniale antimafia avrebbe anche il pregio di mettere ordine in una frammentaria legislazione che, oltre alla normativa generale di cui alla L. n. 575/65, annovera altri casi di prevenzione patrimoniale qual'è quello della "confusa" previsione dell'art. 14 L. n. 55/90, più volte interpolata da novelle succedutesi negli anni 1992, 1996 e 2003.

Nella rivisitazione generale del sistema normativo dei sequestri vanno tuttavia mantenute ferme, per la peculiarità delle loro discipline, le eccezioni concernenti i tabacchi, gli stupefacenti e le armi di cui al comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge.

Qualche perplessità desta invece l'invito, anch'esso oggetto di specifico rilievo, a formalizzare nel testo legislativo, senza null'altro prevedere, il principio di obbligatorietà dell'azione di prevenzione.

Com'è noto, la necessaria attivazione dell'azione attiene, per dettato costituzionale (art. 112 Cost.), al processo penale. Ciò non vuol dire che l'iniziativa di prevenzione non sia altrettanto doverosa allorquando gli estremi di pericolosità del soggetto siano così evidenti da imporne l'attivazione. Tuttavia, inaugurarne *sic et simpliciter* l'obbligatorietà per legge significherebbe, al momento, introdurre un principio "nudo", monco di un sottosistema normativo atto a prevedere la possibilità di un'archiviazione *ante iudicium* e a contemplare tutti quei meccanismi procedurali, di controllo anche surrogatorio, compatibili col regime che si vuol delineare.

In linea di principio convince, di contro, la ventilata integrazione degli strumenti d'indagine a disposizione delle Procure; in particolare il prospettato accesso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali al fine di individuare i cespiti patrimoniali "infetti". In concreto occorrerà però ben disciplinarne i termini di utilizzazione, escludendo che i loro esiti possano valere a fini d'indagine penale e salvaguardando pur sempre i diritti dei terzi indebitamente coinvolti nei servizi d'ascolto. Al riguardo, stante la notoria onerosità di tali strumenti anche in relazione al prevedibilissimo diffuso uso

che ne discenderebbe, potrebbe pensarsi ad una copertura finanziaria dei costi, attingendo ai patrimoni acquisiti grazie a tali servizi.

VII - Il documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan individua inoltre, quale punto fortemente critico, la previsione di una disciplina della revisione che non tiene conto dell'effettivo interesse di chi possa proporla, lasciando in tal guisa pericolosamente aperta - con la troppo generica legittimazione figurante nel testo del ddl - la via ad una possibile denegata retrocessione dei beni al mafioso attinto dalla confisca.

Su fini analoghi si pone il documento di "Libera", lamentando, per altro verso, l'assenza nell'ordito normativo di una disciplina che, in caso di revoca, tenga fermo e stabile il sequestro fino al provvedimento definitivo della cassazione; così come - osserva sempre "Libera" - occorre prestare somma attenzione all'eventualità che la revoca intercetti il bene allorquando esso risulti già destinato ad un uso sociale.

Entrambe le obiezioni appaiono invero pienamente condivisibili.

E così, come pare senz'altro rispondente a criteri di certezza attendere il definitivo pronunciamento sulla revoca del sequestro onde evitare perniciose e potenzialmente irreversibili restituzioni *ante tempus*, parimenti meritevole di più incisiva specificazione è la previsione - invero pericolosamente generica - della lett. m), comma 1 dell'art. 3 (interventi correttivi) del ddl per quanto riguarda la problematica della revisione. Occorre allora senz'altro restringere l'interesse del potenziale ricorrente, riqualficando la terminologia utilizzata ("*chiunque ne abbia interesse*") con una formula più intensa del tipo "*chiunque ne abbia un interesse giuridicamente accertato, attuale e meritevole di tutela*".

Sul problema, poi, dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento rispetto a quelli accertati con una sentenza penale passata in giudicato, altro non si è fatto che far transitare la medesima formula presente nel codice di procedura penale in tema di revisione di sentenze di condanna.

Ciò che qui occorre puntualizzare - e, se del caso, se ne farà oggetto di discussione in sede di lavori d'aula nell'iter legislativo di approvazione della riforma - è che la pretesa inconciliabilità non riguarda la responsabilità penale del soggetto bensì, come pare corretto interpretare, la liceità della possidenza dei beni oggetto di ablazione.

Sia in caso di revoca che di revisione, nel maggior rigore auspicato, sembra tuttavia corretto, tutte le volte che ciò sia possibile (ed al riguardo occorrerà riflettere meglio sui rapporti che possano intercorrere tra “rientro” del bene e già avvenuta sua destinazione a fini sociali), ripristinare il possesso in capo al titolare indebitamente espropriato, apparendo incostituzionale riservare a costui soltanto un ristoro economico pari al *tantundem* del valore di quel bene.

VIII - Conformemente ai rilievi provenienti da “Libera”, la distruzione del bene va ritenuta l’ *extrema ratio* e in tal senso può disporsi che essa possa conseguire solo e comunque allorquando nessuno dei soggetti interessati sia disponibile ad acquisire il bene. Così come altrettanto giustificata deve scorgersi una possibile distruzione del bene allorché la sua “identità” non sia legittima (opportunamente si ricorrerà alla distruzione, cita ad esempio “Libera”, quando l’immobile sia stato costruito abusivamente ed esso non sia in nessun modo sanabile).

Va rammentato che la procedura deliberativa di distruzione contempla una partecipazione complessa che vede rimessa al Comitato provinciale la decisione della distruzione/demolizione e all’Agenzia del demanio il compito di adottare tale decisione.

Quanto all’asserito difetto, segnalato dall’on. Sinisi, di una disciplina puntuale delle possibilità di distruzione dei beni in relazione alle finalità pubbliche da considerare, merita qui rilevare che l’enunciazione del principio di eccezionale residualità della distruzione, contemplato alla lett. i), comma 1 dell’art. 3 del ddl ed ulteriormente riconsiderato sulla scorta dei rilievi come sopra condivisi, darà agio ad una più che completa e puntuale disciplina di dettaglio in seno ai decreti che seguiranno alla presente legge delega (come peraltro dal ddl espressamente annunciato al n. 5, lett. e), comma 1 dell’art. 2 nonché alla lett. i), comma 1 dell’art. 3).

IX - Ulteriori critiche sono state indirizzate verso la previsione del divieto di vendita dei beni immobili definitivamente confiscati; in particolare - ha sostenuto “Libera” - l’assolutezza del divieto va ricondotta in un ambito di estremo rigore, evitando formule vaghe e “aperte”, suscettibili di dotare le organizzazioni criminali di salvacondotti legali per conseguire il rientro dei beni sottratti. Al riguardo, al pari dei suggerimenti

concernenti l'ipotesi della distruzione, si prospetta il riconoscimento, in alternativa, di un indennizzo esclusivamente per la tutela dei terzi di buona fede e si invita, al contempo, a riflettere sui "tempi" di trascrizione dei provvedimenti di vincolo (sequestro e confisca) onde evitare che la vendita possa sopraggiungere nelle more di tali adempimenti.

Orbene, sul punto ben vengano i suggerimenti, specie se mossi dal nobile intento di scongiurare in ogni modo che la mafia si riappropri dei beni ad essa sottratti, ma, al pari di tale supremo interesse, va ugualmente considerato quello dei terzi di buona fede che, a nostro fermo avviso, non può che doversi mantenere in ogni caso immune da forme surrogatorie di ristoro che non siano parametrate fedelmente al pregiudizio economico (e morale) sofferto.

Sicchè, è parso ai compilatori del ddl - e decisamente pare a chi scrive - che la previsione in parola, pur contemplando un divieto di carattere generalizzato, debba mantenere aperta la possibilità che alla vendita possa giungersi nell'esclusivo interesse dei terzi di buona fede.

In ogni caso, anche in ordine alla tutela dei comproprietari di buona fede di beni caduti in sequestro o confisca, si concorda pienamente sul fatto che debba essere meglio dettagliato il concetto di "buona fede", completandolo anche terminologicamente - nel testo del punto 6 della lett. e), comma 1 dell'art. 2 e così pure della lett. h), comma 1 dell'art. 3 - con un attributo di maggior rigore quale, ad esempio, il riferimento ad una "buona fede evidente ed accertata".

Ulteriore clausola di salvezza rispetto al divieto di vendita è poi riferibile alla "tutela del compendio aziendale" confiscato, apparendo evidente a tutti che, in una corretta e proficua gestione aziendale, debba riconoscersi anche la possibilità di alienare beni che ne facciano parte. Si tratta ovviamente di una vendita "utile" e, come tale, andrà ponderata all'interno dei meccanismi di controllo e di tutela che il ddl assegna al legislatore delegato.

Tuttavia, può fin d'ora concordarsi su un possibile ritocco, a fini di maggior chiarezza, del testo normativo, precisando che il divieto ovviamente attenga ai beni immobili confiscati allorquando gli stessi non siano stati già assegnati e che la vendita, dunque, possa intervenire successivamente previo interpello del Comitato provinciale.

Sempre con riguardo ai rischi che la vendita sprigionerebbe sul possibile “rientro” del bene all’organizzazione, merita seguito il rilievo avanzato da “Libera” circa la previsione che la vendita non abbia luogo nel caso di parallela procedura concorsuale.

Può disporsi all’uopo che dette procedure restino quindi sospese fino all’esito definitivo del procedimento di prevenzione patrimoniale. Su tale punto la delega espressa alla lett. n), comma 1 dell’art. 3 è sufficientemente esplicita e darà spazio per la regolamentazione di dettaglio sollecitata.

**X** - Quanto ai Comitati e al loro funzionamento, anch’essi fatti oggetto di proficua analisi critica da parte soprattutto di “Libera”, essendo essi destinati all’assegnazione e destinazione del bene, sembra opportuno prevedere che, all’interno del meccanismo di funzionamento, sia previsto un momento consultivo nei riguardi dei rappresentanti degli enti locali interessati nonché dell’area dell’associazionismo e della cooperazione sociale. Diversamente dal suggerimento di “Libera” che ne vorrebbe una partecipazione istituzionale all’interno del Comitato, può ipotizzarsi un analogo interpello del giudice della prevenzione, pur tenendo conto che l’organo già contiene nella sua composizione un’importante articolazione dell’A.G. qual’è il Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente.

Inoltre, non appare incongruo ipotizzare anche un più pregnante controllo dell’attività di gestione dell’Agenzia del demanio da parte del Comitato, stante la caratura istituzionale “alta” di quest’ultimo, al cui interno figura, oltre la citata A.G., anche il Prefetto che lo presiede.

**XI** - I colleghi senatori Florino e Zancan hanno posto l’accento sulle lungaggini del procedimento di prevenzione, prospettando rispettivamente la praticabilità di un’accelerazione dei tempi intercorrenti tra sequestro e confisca e l’introduzione di un termine prescrizione *in subiecta materia*. Altresì l’on. Sinisi ha invitato a riflettere sull’intervallo intercorrente tra i due provvedimenti ablativi. “Libera” ha poi evidenziato la necessità di introdurre un termine di decadenza dell’efficacia del sequestro specificamente per il giudizio d’appello.

Sul punto va osservato che già la legge n. 575/65 in vigore (art. 2-ter, comma 3) prevede il termine di un anno, prorogabile fino al doppio, entro il quale al sequestro deve seguire necessariamente il provvedimento di confisca. Nella prassi applicativa, poi, detto termine è già considerato alquanto stringente e, se si considera l'entità e la complessità dei cespiti patrimoniali e dei conseguenti procedimenti, specie nel mezzogiorno d'Italia, apparirebbe invero oltremodo oneroso ridurne ulteriormente la durata. Piuttosto che l'auspicata accelerazione del rito, pena ne sarebbe la decadenza indiscriminata dei provvedimenti di sequestro.

Altrettanto inappropriato sarebbe introdurre forme di prescrizione in materia prevenzionale e non perché si è convinti che nel Paese non vi siano aree di indolente, se non addirittura mancante, conduzione dei procedimenti di prevenzione. Ciò che va invece ragionevolmente ponderato è il rischio che strettoie normative sui tempi del rito possano vanificare restrizioni reali in pregiudizio della criminalità mafiosa che verrebbe così a lucrare ingiustificati e facili "rientri" del proprio patrimonio.

**XII** - Assai più delicato e denso di inferenze giuridico-sociali è il punto - agitato dal sen. Zancan - circa la possibilità, in caso di decesso del proposto, di far proseguire il procedimento di prevenzione per i soli aspetti patrimoniali, a condizione però che, nei confronti del medesimo soggetto, sia intervenuta una pronuncia di merito sulla sua pericolosità.

La questione non è di poco momento ed essa, anzi, ha costituito materia e spunto per persistenti diatribe giurisprudenziali, invero mai risolte neppure di seguito all'intervento di pronunce delle Sezioni Unite (cfr., tra le altre, Cass, Sez. Un. n. 18/1996, Simonelli).

Il ddl in esame tenta una via risolutiva, ispirandosi al principio secondo cui, con la prevenzione reale, s'intende colpire ricchezze inquinate all'origine, così che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso *ex se*; l'azione di contrasto deve pertanto incentrarsi sul bene, pur collegato al soggetto.

Alla luce dei suddetti criteri - peraltro assunti *in toto* in una tra le ultime decisioni della S.C. per l'appunto in tema di avvenuto decesso del proposto nelle more del

procedimento d'appello (Cass. Sez. II, n. 1995/2005, Bruno) - torna comprensibile ed assai giustificabile la previsione della lett. e), comma 1 dell'art. 3 del ddl, laddove, nel dettare interventi correttivi alla disciplina esistente, si afferma che "in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegue nei confronti degli eredi e legatari".

Peraltro tale previsione, lungi dal disincagliare del tutto il giudizio sui beni da quello sulle persone - la prosecuzione disgiunta è infatti pur sempre collegata ad un giudizio sulla "mafiosità" di chi ne abbia la disponibilità, valutata all'epoca di acquisizione dei beni (cfr. al riguardo la disposizione complementare di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. 3) - ha il pregio di non esigere una pronuncia formale, prodromica, attinente alla pericolosità del soggetto, quale invece il collega Zancan vorrebbe introdurre.

**XIII** - Sulle problematiche legate alla sottrazione di beni vigila il prefetto, che ha il potere di tutelarli e di evitarne la vandalizzazione e l'alienazione.

Ha ragione l'on. Sinisi quando rileva l'assenza di sistemi pratici ed economici per sopperire alla "devastazione" dei beni da parte dei criminali obbligati al rilascio. Ai fondi comunitari del PON Sicurezza, cui finora si è fatto ricorso, potranno aggiungersi, ed eventualmente anche sostituirsi, dotazioni specifiche al cui studio può senz'altro rinviarsi in sede di decretazione delegata.

Quanto al mutamento della destinazione urbanistica o d'uso del bene, che il ddl consente al prefetto su *input* dell'Agenzia del demanio (lett. e), n. 1, comma 1 dell'art. 2), va espressa piena consonanza al suggerimento proveniente da "Libera" e dal sen. Bobbio.

Occorre infatti correggere la legge per quanto attiene tale aspetto: il mutamento di destinazione non può avvenire in effetti che dopo la confisca definitiva perché in caso di revoca del sequestro il destinatario ha diritto ad ottenere il bene nella destinazione originaria. Di ciò occorrerà tenere conto in concreto, eliminando il participio "sequestrato" al n. 1, lett. e, comma 1 dell'art. 2 del ddl.

**XIV** - Per ciò che concerne la problematica sollevata dall'on. Sinisi sull'art. 2 lett. h) - ossia sulla soddisfazione in prededuzione dei debiti contratti con le istituzioni creditizie -

si tratta soltanto di debiti contratti e garantiti dallo Stato per la gestione delle imprese, la riattivazione e il completamento di impianti nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Si tratta invero di crediti accesi esclusivamente per tale fine e quindi successivamente al momento del sequestro, proprio per mantenere il bene nel migliore stato possibile, sia per consegnarlo al titolare, se sarà il caso, sia per farlo pervenire alla mano pubblica e quindi agli enti locali, alle cooperative sociali, nello stato migliore. Altro non sono, dunque, che una serie di crediti che vengono accesi successivamente e che si ritiene opportuno vengano comunque soddisfatti in prededuzione, trattandosi di crediti in accrescimento o mantenimento conservativo del bene. E' quindi del tutto aliena qualsivoglia forma di favore verso le banche per quanto riguarda la vicenda creditizia; anzi, sotto questo profilo è prevista una valutazione di tutta la problematica creditizia, ossia della buona fede e del fondamento dell'accensione dei crediti, dell'erogazione di mutui, con l'assoluta tutela dei terzi di buona fede ma con la possibilità del venir meno per annullamento di tutti quei crediti che evidentemente sono stati accesi per ottenere denaro liquido o comunque per evitare la possibilità che tali beni possano essere in ogni caso fruiti adeguatamente dall'ente locale, dalle cooperative sociali, a causa degli importi che gravano su di loro.

La garanzia stabilita per legge in capo allo Stato (lett. h), comma 1 dell'art. 2) sui debiti contratti con gli istituti creditizi non può né deve stupire - come invece sostenuto dal sen. Florino - dal momento che essa appare l'unico strumento valido per assicurare la miglior tranquillità di gestione di cespiti notoriamente privi di "favore" bancario ai fini dei finanziamenti necessari per la loro gestione.

Un disagio che nasce nella prassi applicativa è poi quello, segnalato da "Libera", del mancato accesso, da parte delle cooperative sociali e delle associazioni impegnate nella gestione di beni immobili confiscati, agli strumenti creditizi e finanziari di sostegno per le attività svolte. Si soggiunge al riguardo che la concessione del bene in comodato d'uso gratuito non costituisce, infatti, un titolo sufficiente per avvalersi dei finanziamenti previsti dal sistema creditizio. Utile soluzione - suggerisce "Libera" - potrebbe essere quella di prevedere un comma aggiuntivo all'art. 2, limitato alle imprese e ai beni



aziendali, attraverso il quale istituire anche un fondo di garanzia *ad hoc* pure per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dalla legge n. 109/96.

Il rilievo è meritevole di attenzione; occorre infatti ipotizzare una situazione di maggiore stabilizzazione nei confronti dei soggetti che a vario titolo potranno in generale utilizzare i beni affinché siano messi in grado di programmare le loro attività. Stabilizzare potrebbe, ad esempio, volere significare che detti beni, per legge, possano essere attribuiti con contratti di locazione, di cessione, di comodato o altro che abbiano almeno una durata minima garantita (decennale?), in modo da evitare condizioni di scarsa programmazione delle attività ad essi collegate.

L'esigenza di accelerare al massimo l'intervallo tra confisca e acquisizione dei beni da parte degli enti destinatari (sen. Florino) ed estendere l'ambito dei concessionari, quali le o.n.l.u.s. e le associazioni di promozione sociale ("Libera"), merita vivo interesse.

Su entrambi i punti, invero, l'ampio respiro della delega autorizza senz'altro a potere legiferare in sede di decretazione secondo indicazioni che ulteriormente potranno aggiungersi alle odierne.

Anche in ordine, poi, ad aspetti di dettaglio sollevati dall'on. Sinisi e da "Libera", concernenti:

- l'assenza di una disciplina sulla accessione civilistica con riguardo ai beni confiscati;
- l'assenza della possibilità di condono fiscale per i beni ablati nonché di una "fiscalità di vantaggio" nei confronti dello Stato che riavvia un'azienda sequestrata e confiscata;
- la incomprensibile limitazione della tutela alla sola parte civile costituita nel processo penale e non invece estesa anche alla medesima vittima che sceglie di adire la parallela via dell'azione civile;
- l'esigenza di maggiore trasparenza nella gestione e destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati;
- una migliore specificazione di criteri e modalità di revoca dell'assegnazione e della destinazione e le eventuali possibilità di ricorso;
- l'esigenza che regolamenti comunali prevedano bandi pubblici per l'assegnazione;

- la previsione di nuovi schemi contrattuali di comodato gratuito che riconoscano, ad esempio, gli interventi migliorativi effettuati dai soggetti cui è affidata la gestione del bene;

la delega è in grado di consentire un congruo e condiviso sviluppo nella successiva decretazione.

In ultimo, il bisogno che lo strumento processuale contemplato all'art. 12-*sexies* della L. n. 356/92 sia reso maggiormente operativo e con risultati di concreta effettività - lo ha sostenuto "Libera" - non fa affatto difetto nell'impianto del ddl, essendo prevista, alla lett. p), comma 1 dell'art. 3, un'estensione dei principi della prevenzione a quello specifico ambito applicativo. Al riguardo, si pensi che già l'annunciato allargamento del bacino oggettivo dei delitti nel settore della prevenzione si propagherà inevitabilmente sulla disciplina dell'art. 12-*sexies*, trasformandolo, per ciò solo, in uno strumento più agile ed efficace.

**XV** – Di particolare rilevanza deve ritenersi il contributo conoscitivo offerto alla Commissione dal Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio, arch. Spitz, nel corso dell'audizione del 27 settembre 2005.

All'Agenzia, infatti, sin dall'anno della sua costituzione (2001), risulta affidata la gestione dei beni confiscati.

L'ampia relazione svolta, gli analitici dati statistici allegati e i chiarimenti forniti in sede di audizione attestano l'efficacia del consistente sforzo diretto a razionalizzare l'azione dello Stato in tale settore, al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva utilizzazione dei beni confiscati.

In particolare, i risultati raggiunti sotto il profilo organizzativo (creazione di una banca dati per la gestione delle aziende e degli immobili confiscati, programmazione con criteri manageriali delle linee guida per l'eliminazione del rilevantissimo "stock" di procedure arretrate accumulate negli anni precedenti e per una gestione non burocratica e frammentata, bensì caratterizzata da una innovativa ed efficiente visione strategica che sia in grado di "dialogare" proficuamente con il sistema delle misure di prevenzione in tutte le sue fasi) inducono a formulare un giudizio positivo

in ordine alle capacità tecniche dell’Agenzia e, quindi, alla sua piena adeguatezza a ricoprire il ruolo gestionale previsto dal D.D.L. governativo.

D’altra parte, anche nel settore della gestione dei veicoli confiscati in via amministrativa, che viene oggi svolta dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con il Ministero dell’Interno, a fronte della catastrofica situazione determinatasi per le inadempienze della società concessionaria alla quale i servizi erano stati affidati con gara europea nel 1999 (pendenze di oltre 80.000 veicoli da gestire e oneri di custodia non corrisposti alle depositerie per più di 130 milioni di euro), si è provveduto a dare attuazione alle procedure eccezionali previste dalla legge, semplificando le procedure e abbattendo i costi di custodia.

Proprio le metodologie innovative impiegate dall’Agenzia nell’approccio al settore dei beni confiscati (partendo da un “censimento straordinario” si è giunti ad una analisi dei flussi di smaltimento delle procedure, opportunamente diversificate quanto ad oggetto – beni immobili, aziende, veicoli –, quanto a stato – beni confiscati e beni destinati –, nell’ambito di una scansione cronologica globale) hanno consentito l’emersione di profili di criticità ai quali già si è posto rimedio, ove possibile, in via amministrativa.

Ulteriori aspetti disfunzionali sono stati segnalati dall’Agenzia al legislatore: dai ritardi nella comunicazione all’Agenzia dell’emissione dei provvedimenti di confisca alle imprecisioni nella individuazione dei beni e della loro consistenza, all’inadeguatezza della figura dell’amministratore giudiziario, alla limitatezza della platea degli enti ai quali è possibile destinare i beni.

Le problematiche sollevate e le soluzioni indicate confermano la validità dell’impianto normativo del D.D.L. governativo, il cui indirizzo risponde a pieno alle esigenze prospettate.

Si pensi all’affiancamento dell’Agenzia all’Autorità giudiziaria sin dalle prime fasi del sequestro del bene al fine di garantirle un supporto tecnico qualificato e proveniente da un soggetto pubblico, già portatore di specifica professionalità, il cui incremento sia in grado di determinare un arricchimento complessivo delle capacità e delle esperienze dell’amministrazione dello Stato.

Oppure, all'ampliamento delle tipologie di Enti ai quali affidare i beni confiscati.

---o00o---

In conclusione dei suoi lavori la Commissione, in conformità alle finalità istituzionali, pone il presente documento all'attenzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per contribuire all'attività di riforma legislativa della materia, auspicando che il Parlamento pervenga rapidamente all'approvazione di una legge che offra un più incisivo strumento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.